

Tommaso Indelli

La episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Valentiniano III (sec. IV-V d. C.).

Introduzione

Le origini.

Per "episcopalis audientia" si intende la giurisdizione dei vescovi nelle controversie civili fra laici, esercitata a partire dagli albori dell'era cristiana, cioè dal I secolo d. C. e disciplinata compiutamente da costituzioni imperiali a partire dal IV secolo d. C.. Ogni indagine sul fenomeno non può che partire dall'origine dello stesso e cioè dalla prassi dei Cristiani, nei primi secoli dell'Impero, di deferire le loro controversie al giudizio del capo della locale comunità, anziché alla autorità dei giudici imperiali, come i governatori provinciali e i prefetti dell'urbe e del pretorio. Tutto ciò avveniva per vari motivi. Innanzitutto per il timore di venire scoperti e denunciati a causa del loro credo dalla autorità adita e, poi, per obbedienza al precetto paolino contenuto nella prima Lettera ai Corinzi (I Cor. 6, 1-8)[\[1\]](#):

" Vi è tra di voi chi, avendo una questione con un altro, ha l'ardire di farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi? O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se da voi viene giudicato il mondo, sareste incapaci di giudizi da nulla? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più dunque le cose di questa vita! Quando perciò doveste giudicare di affari quotidiani designate a giudici i più umili della chiesa. Lo dico per farvi arrossire! Cosicché non vi sarebbe nessuno tra di voi saggio da poter fare da intermediario tra i suoi fratelli? Ma un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello, e per di più davanti a infedeli! Senza dire che è già una colpa per voi avere liti vicendevoli! Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto far torto? Ma voi commettete ingiustizia e recate danno, e ciò ai fratelli! O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il Regno di Dio? Non illudetevi: né gli impuri, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i depravati, né i ladri, né i cupidi, né gli ubriaconi, né i maldicenti, né i rapaci erediteranno il Regno di Dio...."

In essa si invitavano i Cristiani di quella comunità ad osservare la prassi suesposta per scrupoli di natura morale e religiosa. Era necessario evitare il ricorso a giudici pagani e a formulari e pratiche processuali impregnate di elementi idolatrici che avrebbero potuto "contaminare" la purezza del fedele e, poi, non era possibile che i giusti, i redenti in Cristo dal peccato si facessero giudicare dai "gentili", dagli empi. Insomma era sconveniente che i giusti si facessero giudicare da chi della giustizia era privo[\[2\]](#).

In realtà nella Epistola paolina si invitavano i fedeli a rivolgersi al "sofos", al saggio della comunità ed era probabile che all'inizio il saggio venisse identificato con il membro più anziano e autorevole per fede e dottrina della stessa[\[3\]](#). Solo più tardi, quando si incominciò a sviluppare una solida e compiuta gerarchia ecclesiastica (diaconi, presbiteri, episcopi), il "sofos" venne identificato con l'autorevole capo della locale comunità, cioè con il vescovo, il solo in grado, per preparazione, competenza e per la conoscenza delle persone dei fedeli di assumersi l'arduo compito paolino[\[4\]](#). Così alle originarie competenze giurisdizionali del vescovo in materia di fede e dottrina si aggiungevano le nuove competenze in materia civile. Inoltre non è improbabile che l'usanza di risolvere al proprio interno le controversie sia derivata dalla prassi seguita dagli ebrei con cui, almeno all'inizio, i cristiani venivano confusi[\[5\]](#).

Il diritto applicato.

Per una ricerca di natura giuridica riveste grande importanza la identificazione del diritto applicato dal vescovo nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali in materia civile. Questo problema che riguarda il periodo sia antecedente sia seguente a quello della legislazione costantiniana è rimasto irrisolto. Una cosa è certa. Dalle testimonianze apostoliche emerge l'obbligo del vescovo di esperire un preventivo tentativo di conciliazione fra le parti.

Didascalia et Constitutiones Apostolorum 2,53,2-3: "Et secundo si evenerit, ut exoriatu aliqui ira operante inimico, continuo eodem die eos oportet placari et reconciliari et inter se pacem habere. Namque scriptum est: Sol non occidat super iram tuam adversus fratrem tuum. Et in David iterum dicit: Irascimini, et nolite peccare hoc est: cito reconciliamini, ne ira permanente iracundia existat ac peccatum operetur. In Proverbiis enim dicit: Anima, quae apprehendit iracundiam, moriatur."

La decisione autoritativa della controversia con conseguente applicazione del diritto era subordinata al fallimento del preventivo tentativo di conciliazione. D'altronde la legge evangelica dell'amore universale esige una risoluzione quanto più possibile pacifica e concorde della controversia. Il processo ecclesiastico non poteva fermarsi al soddisfacimento di una domanda di giustizia terrena, ma doveva avere di mira la salvezza dell'anima del fedele[6].

Ritornando al diritto applicato nei tribunali vescovili è bene precisare che studiosi come Vismara sono propensi a ritenere che al principio si rifugisse dall'applicare il diritto pagano, preferendosi il ricorso alle norme canoniche, cioè a quelle del diritto ecclesiastico[7]. Accanto alle norme divine, cioè sanzionate dalle sacre scritture e perciò eterne e immutabili si aggiungevano quelle umane di natura consuetudinaria o stabilite nei deliberati dei concili e dei sinodi locali[8]. Tutte queste norme erano straordinariamente innovative, rispetto a quelle pagane, in materia di impedimenti matrimoniali, matrimonio, sponsali, proprietà e diritto delle obbligazioni e divennero sempre più numerose man mano che l'ordinamento della chiesa si fece più vasto e complesso. È ovvio che man mano che i rapporti fra Impero e Chiesa miglioravano sulla strada di un progressivo riconoscimento della liceità della nuova fede (313 d. C.), fino al suo innalzamento al rango di religione ufficiale dello stato romano (380 d. C.), la riluttanza della chiesa ad applicare il diritto pagano venisse meno[9]. Questa applicazione fu sempre temperata dal ricorso all'"aequitas" canonica. Essa non consisteva in altro che nel temperamento del "rigor iuris", cioè della astrattezza e formalità della norma alle esigenze del caso concreto, alle sue particolarità oggettive e soggettive, tenendo conto delle opinioni e dei sentimenti correnti tra i cristiani del tempo[10]. Il tutto finalizzato ad una giustizia più consona all'amore di Dio per gli uomini e alla considerazione delle debolezze umane.

Didascalia et constitutiones apostolorum 2, 48,1: "Iudicetis igitur secundum magnitudinem delicti cuiuscunque cum misericordia multa, et inclinemini paulisper ut vivificetis sine acceptione personae magis quam ut perdati eos condemnantes, qui iudicantur."

L'ipotesi della esistenza di un ordinamento canonico, interiormente strutturato è sicura almeno per il IV secolo d. C.[11]. Nelle due costituzioni costantiniane che si esamineranno appresso si fa riferimento, nella prima (318 d. C.), ad un "ad legem christianam negotium transferre" e, nella seconda (333 d. C.), ad un

"antistes sacrosantae legis".

E' d'altronde San Girolamo ad affermare nella epistola 77 che " aliae sunt leges Caesaris, aliae Christi.....".

Il tipo di processo.

Altro scottante problema che sarà oggetto di ulteriore indagine nell'esame delle singole costituzioni è la natura del processo vescovile nei secoli IV e V d. C.. Sull'argomento si fronteggiano le opinioni di chi ritiene il processo un arbitrato per quanto "sui generis" (Cimma)[12] e coloro che ne fanno un vero procedimento giurisdizionale dotato di proprie norme e istituti (Vismara)[13], anche se totalmente irrilevante, se non illegale, per l'ordinamento romano precedentemente al IV secolo. Alcuni autori (Vismara) fanno notare la improponibilità dell'arbitrato vescovile per il periodo antecedente il IV secolo. In ogni caso la decisione vescovile avrebbe esaurito la propria efficacia all'interno della comunità ecclesiale, perché mai un cristiano sarebbe ricorso a un magistrato pagano per ottenerne la esecuzione, contraddicendo al precetto paolino[14]. Essa era forse assicurata dal vescovo con la minaccia o l'attuazione di "sanzioni spirituali" (interdizione dai sacramenti, espulsione dalla comunità, pratiche penitenziali ecc..).

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,50,4: "Et qui ex eis in iudicio vestro non stat increpetur et e congregatione eiciatur, donec paenitentiam egerit et episcopum vel ecclesiam deprecatus ac confessus fuerit se peccasse et paenitentiam acturum esse; et sic multis adiutorium existet neque fiet, ut alius, videns illum in ecclesia sedentem non increpari nec vituperari, et ipse sicut hic agere audeat reputans eum apud homines vivere cum apud Deum perditus sit."

Fonte importantissima per la ricostruzione del processo vescovile è la Didascalia apostolica, un'opera rientrante nel novero delle collezioni pseudo apostoliche. Si tratta di letteratura cristiana, pseudo-epigrafica, cioè attribuita agli apostoli, ma non apostolica, perché redatta molti anni addietro la morte degli apostoli o, comunque, da autori diversi che intendevano dar maggior lustro e autorevolezza alle proprie opere, spacciandole per apostoliche[15]. La Didascalia, scritta intorno alla metà del terzo secolo, contiene oltre ad una serie di precetti liturgici e disciplinari anche una accurata descrizione del processo vescovile.

Essa richiama, innanzitutto, il precetto di Cristo e quello di Paolo. Era stato Cristo stesso a conferire potestà giurisdizionale ai vescovi, stabilendo che in caso di controversia fra cristiani, venendo meno una riappacificazione transattiva alla presenza di testimoni, la lite avrebbe dovuto essere portata innanzi alla chiesa e, in caso di mancata risoluzione, anche in questo caso, l'offensore avrebbe dovuto essere allontanato dalla comunità a guisa di pagano o pubblicano.

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,45,1: "Pulchra est sane Cristiano haec laus, cum nemine habere negotium malum; si vero operante inimico alicui exoritur tentatio eique fit iudicium, studeat ab eo liberari, etiamsi aliquid detrimenti passurus sit; modo ad iudicium gentilium ne adeat."

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,46,1: "Gentiles ergo ne cognoscant lites vestras, neque ab eis testimonium adversum vos siscipiatis, neque invicem apud eos litigetis, sicut etiam in Evangelio dicit: Redde Caesari, quae Caesari sunt et Deo, quae Dei sunt."

Il vescovo avrebbe dovuto giudicare imparzialmente, senza differenze sociali o economiche e avrebbe dovuto avvalersi, nell'espletamento delle indagini della assistenza dei presbiteri e dei diaconi riuniti in consiglio. Il giudizio si sarebbe dovuto svolgere alla presenza di entrambe le parti, l'accusator e l'accusatus.

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,47,1: "...Ergo assistant omnibus iudiciis presbyteri ac diaconi cum episcopis, iudicantes citra acceptionem personae."

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,49,1: "Propterea cum sedetis iudicaturi, adveniant et adstent ambae personae simul; non enim fratres eos appellamus donec pax inter eos facta fuerit; et investigate caute ac diligenter de controversiam ac litem inter se habentibus".

L'attore (accusator) non degno di fede avrebbe dovuto essere espulso dalla comunità, finché non avesse fatto penitenza.

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,49,4: "Si ergo reperitur ac cognoscitur iniustum increpate eum et eicite ad tempus, donec paenitentiam agat et se convertat ac fleat, ne et quem alium ex fratribus nostris bene viventem blasphemet aut ne quis alius ei similis, in vestra congregatione sedens ac videns illum non vituperari; et ipse adversus aliquem ex fratribus nostris audeat ita agere et intreat a Deo."

Il processo si doveva svolgere il lunedì per consentire al vescovo l'esperimento, nei giorni successivi, di un ulteriore tentativo di conciliazione che, se riuscito, sarebbe stato solennizzato nel corso della celebrazione della liturgia domenicale.

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,47,1: "Sin autem quid accidit ac fit inimico operante, apud vos iudicentur, quemadmodum et vos iudicari vultis. Primum iudicia vestra fiant secunda sabbati, ut, si quis exurgat adversus sententiam verborum vestrorum, vobis spatium sit usque ad sabbatum, ut negotium componatis et dissentientes inter se pacificetis ac concilietis die dominica."

Non era ammesso il processo contumaciale. Il contumace era colpito da espulsione dal seno della comunità, finché non avesse fatto pubblica penitenza.

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,49,1: "Propterea cum sedetis iudicaturi, adveniant et adstent ambae personae simul; non enim fratres eos appellamus, donec pax inter eos facta fuerit; et investigate caute ac diligenter de controversiam ac litem inter se habentibus."

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,50,4: "Et qui ex eis in iudicio vestro non stat, increpetur et e congregatione eiciatur, donec paenitentiam egerit et episcopum vel ecclesiam deprecatus ac confessus fuerit se peccasse et paenitentiam acturum esse....".

Né era ammesso l'accogliamento della testimonianza di un pagano, strumento del demonio contro i servi di Dio.

Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,45,2: "Neque suscipiatis testimonium a gentilibus adversus aliquem nostrum; nam per gentiles inimicus insidiatur servis Dei".

Nella didascalia ricorrono le parole tribunal, iudicium, iudex a conferma del carattere giurisdizionale del processo vescovile.

Per i cristiani valevano le parole di Pietro riportate nella epistola di Clemente a Giacomo (I secolo d. C.): "fratres qui litem habent, apud potestates non iudicentur, sed ab ecclesiae presbyteris in concordiam reducantur omni modo, quibus prompte oboediant".

La legislazione costantiniana.

L'importanza della azione politica di Costantino nella progressiva affermazione del Cristianesimo è fuori di dubbio.

Sconfitto Massenzio nella battaglia di Saxa Rubra nel 312 d. C., nel febbraio dell'anno successivo il nuovo padrone dell'orbe romano emanò il famoso editto di Milano, con il quale riconobbe il Cristianesimo quale religio licita nell'ambito dell'impero romano [16]. Da quell'anno fino alla morte fu un continuo succedersi di provvedimenti, con i quali l'imperatore che amava definire se stesso "tredicesimo apostolo" e "vescovo dei laici" intese favorire le gerarchie ecclesiastiche nell'opera di apostolato e proselitismo, forse comprendendo il peso politico che una operazione del genere avrebbe avuto [17]. Tra i vari provvedimenti della età costantiniana (riconoscimento della capacità successoria alla chiesa, esenzione vescovile dai munera, concessione del privilegium fori ecc...), vi sono due costituzioni, una del 318 d. C. e un'altra del 333d. C., con le quali l'imperatore riconobbe rilevanza giuridica alla giurisdizione vescovile. La prima costituzione è la seguente:

C.Th.1,27,1 (Imp. Costantinus A.): Iudex pro sua sollicitudine observare debebit, ut, si ad episcopale iudicium provocetur, silentium accommodetur et, si quis ad legem Christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur, quidquid ab his fuerit iudicatum: ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum enuntiet. Iudex enim praesenti causae integre habere debet arbitrium, ut omnibus accepto latis pronuntiet.

Con questa costituzione Costantino attribuì finalmente rilevanza giuridica a un fenomeno ampiamente diffuso nella società del tempo, dominata dalla corruzione dei giudici imperiali e da una cronica lentezza e costosità della macchina giurisdizionale statale. Quello che fino ad allora era stato un fatto puramente interno alla comunità ecclesiale diventava, adesso, uno dei pilastri della vita sociale dell'impero. Costantino non delegò alcun potere statale ai vescovi, ma riconobbe quanto da loro praticato da ben tre secoli. Importante nella costituzione è la facoltà che l'imperatore riconobbe a qualsiasi cittadino dell'impero di

ricorrere, anche pendente un processo davanti un giudice statale, al giudice ecclesiastico (..si quis ad legem Christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum...). Sembra proprio che l'imperatore avesse creato una giurisdizione elettiva e concorrente con quella statale, usufruibile da qualsiasi romano, anche non cristiano, dal momento che nella costituzione non si fa menzione della professione di fede del ricorrente (..si quis..).

Nel caso di trasferimento davanti al vescovo di una lite già iniziata davanti al giudice imperiale, sembra che il giudice laico conservasse integro l' "arbitrium" della "praesentis causae". Questo significava che davanti a lui il processo era solo sospeso ed era pronto a riprendere se il vescovo, per qualsiasi ragione, non giudicasse la causa o rifiutasse di giudicarla. Questa la interpretazione dell'ultimo capoverso della costituzione se non si preferisce vedere nel "iudex praesentis causae" lo stesso vescovo. La costituzione in esame non sembra, poi, rivolta alla disciplina di un arbitrato vescovile (Vismara)[18], ma di una vera e propria giurisdizione. Non sembra, soprattutto dalla costituzione seguente, che la attività del vescovo sia riconducibile all'arbitrato, a meno che non si accolga la tesi di coloro, come la Cimma[19] che parlano di un arbitrato speciale.

La seconda costituzione in esame risale al 333 d. C. e fa parte della collezione di 16 costituzioni imperiali pubblicata dal Sirmond nel 1631 e probabilmente opera di qualche ecclesiastico della Gallia meridionale che, intorno al 440 d. C., realizzò una raccolta di costituzioni in materia ecclesiastica non ricomprese nel Codex Teodosiano[20].

Con questa costituzione Costantino compiva un passo ulteriore sulla strada della disciplina statale del processo vescovile. Venivano riconosciute le sentenze vescovili e attribuita ad esse esecutività ad opera dei pubblici funzionari statali (...apud vos qui iudiciorum summam tenetis et apud caeteros omnes iudices ad executionem volumus pertinere). Veniva, pertanto, instaurato un rapporto fra "ecclesia" e "braccio secolare" che enorme fortuna avrà nel medioevo.

La esecutività delle sentenze vescovili delineò non solo un rapporto di collaborazione fra autorità laiche ed ecclesiastiche, ma rappresentò anche una deroga al precetto paolino che aveva escluso ogni ingerenza dell'impero nella vita della chiesa[21].

La costituzione sancì, inoltre, la immodificabilità delle sentenze vescovili (...sententias episcoporum quolibet genere latas sine aliqua aetatis discretione inviolatas semper incorruptasque servari; scilicet ut pro sanctis semper ac venerabilibus habeantur, quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum), equiparandole a quelle del prefetto del pretorio ed escludendone, dunque, la impugnabilità in un grado ulteriore di giudizio davanti a qualsivoglia autorità (..gravitatem tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare convenit). La facoltà di rivolgersi al vescovo anche se " alia pars refragatur", cioè non consenziente, fu l'altra importante innovazione di questa costituzione e, ciò, dovrebbe indurre ancora una volta ad escludere la natura arbitrale del processo episcopale. Il riconoscimento della possibilità di un ricorso unilaterale avrebbe agevolato le parti, ma, probabilmente mal si sarebbe accordato con le prescrizioni canoniche che richiedevano la presenza di entrambi i "litigatores" davanti il tribunale vescovile[22]. Forse il vescovo ricorreva alla autorità laica per ottenere la comparsa del recalcitrante o forse si serviva degli strumenti canonici, per esempio la minaccia di una scomunica, come strumento di coercizione alla comparizione[23].

Ecco il testo della costituzione del 333d. C.:

C. Sim. 1 (Imp. Costantinus ad Ablabium p(raefectum) p(retorio)): Satis mirati sumus gravitatem tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram suscitare voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, Ablabi, parens

karissime atque amantissime. Itaque quia a nobis instrui evoluisti, olim promulgatae legis ordinem salubri rursus imperio propagamus. Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias episcoporum quolibet genere latas sine aliqua aetatis discretione inviolatas semper incorruptasque servari; scilicet ut pro sanctis semper ac venerabilibus habeantur, quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum. Sive itaque inter minores sive inter maiores ab episcopo fuerit iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam tenetis, et apud ceteros omnes iudices ad executionem volumus pertinere. Quicumque itaque litem habens, sive possessor sive petitor vel inter initia litis vel decursis temporum curriculum, sive cum negotium peroratur, sive cum iam coeperit promi sententia, iudicium elegerit sacrosantae legis auctoritatis, ilico sine aliqua dubitatione, et imi alia pars refragatur, ad episcopum personae litigantium dirigantur. Multa enim, quae in iudicio captiosa praescriptionis vincula promi non patiuntur, investigat et publicat sacrosantae religionis auctoritas. Omnes itaque causae, quae vel pretorio iure vel civili tractantur, episcoporum sententiis terminatae perpetuo stabilitatis iure firmentur, nec liceat ulterius retractari negotium, quod episcoporum sententia deciderit. Testimonium etiam ab uno licet episcopo perhibitum omnis iudex indubitanter accipiat nec alius audiatur testis, cum testimonium episcopi a qualibet parte fuerit repromissum. Illud est enim veritatis auctoritate firmatum, illud incorruptum, quod a sacrosanto homine conscientia mentis inlibatae protulerit. Hoc nos edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut miseri homines longis ac paene perpetuis actionum laqueis implicati ab improbis petitionibus vel a cupiditate praepostera maturo fine discedant. Quidquid itaque de sententiis episcoporum clementia nostra censuerat et iam hac sumus lege complexi, gravitatem tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare convenit.

Le costituzioni di Arcadio e Onorio.

Si è a lungo sostenuto che la legislazione di Arcadio e Onorio, succeduti al padre Teodosio I nel 395 d. C., abbia rappresentato una innovazione nella regolamentazione della "episcopalis audientia", la quale sarebbe stata ricondotta al suo alveo naturale, cioè quello dell'arbitrato, dopo gli "eccessi" della politica costantiniana.

La prima costituzione è del 398 d. C.:

C. 1, 4, 7 (Imp. Arcadius et Honoris AA. Eutychiano pp.): Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non vetabuntur, sed experiuntur illius (in civili dumtaxat negotio) arbitri more residentis sponte iudicium. Quod his obesse non poterit nec debet, quos ad praedicti cognitoris examen conventos potius afuisse quam sponte venisse constiterit.

Gli imperatori esigono il consenso preventivo come presupposto per la valida instaurazione del rapporto processuale (...ex consensu ...litigare voluerint..). Se questa esigenza è persa ad alcuni (Cimma)^[24] come l'inconfondibile segnale della natura arbitrale del processo vescovile, per altri ciò non appare. Secondo il Vismara^[25], ad esempio, il consenso non formalizzato in un compromesso, escluderebbe la trasformazione in arbitrato della "episcopalis audientia", ma fungerebbe da mero presupposto processuale, introdotto al fine di ridurre i litigi nei tribunali vescovili e l'eccessivo afflusso di litiganti. Nella costituzione è detto anche che il vescovo giudica "more arbitri", cioè a guisa di arbitro il che sembrerebbe forse alludere alla necessità del consenso preventivo, richiesto per adire l'autorità vescovile, ma non inciderebbe sulla natura del processo che, secondo alcuni, resterebbe non arbitrale^[26].

La seconda costituzione è la seguente:

C.Th. 1, 27, 2 (Imp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Theodoro p(raefecto) p(raetorio)): Episcopale iudicium sit ratum omnibus, qui se audiri a sacerdotibus adqueverint. Cum enim possint privati inter consentientes etiam iudice nesciente audire, his licere id patimur, quos necessario veneramus eamque illorum iudicationi adhibendam esse reverentiam, quam vestris deferri necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare. Per publicum quoque officium, ne sit cassa cognitio, definitioni exsecutio tribuatur.

Essa risale al 408 d. C. e riguarda la parte occidentale dell'impero cui viene estesa la disciplina già riguardante quella orientale dal 398 d. C. Fin dalle prime righe si ribadisce la necessità del consenso per adire l'autorità ecclesiastica (...qui se audiri a sacerdotibus adqueverint). Il consenso richiesto dalla costituzione è un consenso informale diverso dal compromesso [27]. Che le nuove norme non abbiano dettato una "reductio ad arbitratum" può forse essere confermato dal richiamo, contenuto nella seconda costituzione, alla inappellabilità della sentenza vescovile che la rendono poco assimilabile all'arbitrato (...a quibus non licet provocare). Alle sentenze del vescovo è poi dovuta la stessa reverentia dovuta alle sentenze dei prefetti pretoriani (...illorum iudicationi adhibendam esse reverentiam, quam vestris deferri necesse est potestatibus...). E' poi ribadita l'esecutività delle sentenze vescovili ad opera degli organi statali (per publicum quoque officio, ne sit cassa cognitio, definitioni exsecutio tribuatur).

L'intervento di Valentiniano III

L'imperatore Valentiniano III (425-455 d. C.) fu l'ultimo Cesare della parte occidentale dell'impero ad intervenire in materia di "episcopale iudicium" nel 452 d. C.:

Nov. Val. 35 pr.-2 (Imp. Valentinianus A. Firmino p(raefecto) p(raetorio) et patricio): De episcopali iudicio diversorum saepe causatio est: ne ulterius querella procedat, necesse est presenti lege sanciri. Itaque cum inter clericos iurgium vertitur et ipsis litigatoribus convenit, habeat episcopus licentia iudicandi, praeunte tamen vinculo compromissi. Quod et de laicis, si consentiant, auctoritas nostra permittit: aliter eos iudices esse non patimur, nisi voluntas iurgantium interposita, sicut dictum est, conditione praecedat, quoniam constat episcopos (et presbyteros) forum legibus non habere nec de aliis causis secundum Arcadii et Honorii divalia constituta, quae theodosianum corpus ostendit, praeter religionem posse conoscere. Si ambo eiusdem officii litigatores nolint vel alteruter, agant publicis legibus et iure communi: sin vero petitor laicus, seu in civili seu in criminali causa, cuiuslibet loci clericum adversarium suum, si id magis eligat, per auctoritatem legitimam in publico iudicio respondere compellat.

Questa costituzione formalizzava il consenso preventivo richiesto dalle

leggi del 398 e 408 d. C. in un compromissum (...habeat episcopus licentia iudicandi, praeunte tamen vinculo compromissi). Essa non specificava la natura di questo atto contrattuale, né la forma che, probabilmente, doveva essere scritta. E' probabile che la richiesta di un compromesso non trasformasse la giurisdizione vescovile in un arbitrato, conservando validità le disposizioni degli imperatori precedenti. Il provvedimento di Valentiniano III introduceva una importante deroga ai precetti canonici e al "privilegium fori" di Costantino. In base ad essi la autorità vescovile avrebbe avuto giurisdizione esclusiva in tutte le controversie in cui avessero avuto parte dei chierici [28]. Valentiniano III, invece, pretese il consenso indifferentemente da laici e chierici, i quali, dunque, avrebbero dovuto rispondere davanti ad una autorità laica del loro operato se fosse mancato il consenso di una o entrambe le parti (Itaque inter clericos....quod et de laicis, si consentiant, auctoritas nostra permittit).

In mancanza del consenso dei litiganti il vescovo avrebbe conservato potestà di giudizio solo in materie

religiose come confermato dalla disciplina teodosiana (...quoniam constat episcopos et presbyteros forum legibus non habere, nec de aliis causis secundum Arcadii et Honorii divalia constituta, quae Theodosianum corpus ostendit, praeter religionem posse cognoscere).

Dunque sembra dalla disciplina introdotta da questa ultima costituzione che i vescovi avevano una competenza giurisdizionale esclusiva solo nelle controversie religiose e che in materie civilistiche potevano essere giudici solo fra consenzienti entro i limiti della "licentia iudicandi" concessa loro dalla autorità imperiale.

Sembra che questo provvedimento, come i due esaminati precedentemente, si inquadri nella politica legislativa dei successori di Costantino volta a ridimensionare il peso e l'influenza crescente assunta dalla gerarchia ecclesiastica in conseguenza dei provvedimenti costantiniani[29].

Conclusioni

Le conclusioni della presente indagine sono le seguenti.

La *episcopalis audientia* fu sicuramente un fenomeno di profonda rilevanza sociale e politica, oltre che giuridica nei secoli IV e V. Sviluppatisi inizialmente come fatto interno alla comunità ecclesiale e rilevante per lo stato romano in via di pura prassi, assunse, poi, dimensioni considerevoli che indussero il potere imperiale ad attribuirle rilevanza giuridica nell'ordinamento statale. Fu Costantino il primo a percepire la rilevanza del fenomeno e a dare risposte adeguate. I suoi successori tentarono di contenere il potere vescovile a vantaggio delle autorità civili, introducendo la necessità del consenso preventivo per potere adire il tribunale ecclesiastico, ma le loro disposizioni rimasero in parte inattuato, continuandosi ad adire i vescovi sulla base di ricorsi unilaterali, come testimoniano i padri della chiesa. I successori di Costantino percepirono l'entità di un fenomeno in espansione, ma non riuscirono a contenerlo, né poterono revocare quelle conquiste così importanti (inimpugnabilità delle sentenze e loro esecutività ad opera degli organismi statali), che, grazie a Costantino, la giurisdizione vescovile aveva ottenuto.

Erano poste le premesse della straordinaria importanza che i vescovi avrebbero assunto nel medioevo, quando dissoltasi in Occidente l'autorità imperiale, toccò alla comunità ecclesiale e alle sue guide pastorali sobbarcarsi il carico di guidare le comunità civili lungo la strada dell'ordine e della giustizia.

Bibliografia

K. Bihlmeyer-H. Tuechle, *Storia della chiesa*, ed. Morcelliana 1994.

Maria Rosa Cimma, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, ed. Giappichelli Torino 1989.

F. X. Funk, *Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, ed. Bottega di Erasmo Torino 1979.

Antonio Guarino, *Storia del diritto romano*, ed. Jovene Napoli 1997.

Giorgio Jossa, *Il Cristianesimo antico*, ed. La Nuova Italia Scientifica Roma 1997.

H. Scullard-M. Cary, *Storia di Roma*, ed. il Mulino 1981.

Giulio Vismara, *La giurisdizione civile dei vescovi (sec. I-IX)*, ed. Giuffrè Milano 1995.

- [1] "La Bibbia" ,edizioni Paoline 1987, pag1751.
- [2] G. Vismara "La giurisdizione civile dei vescovi", edizioni Giuffr  1995, pagg. 5-6.
- [3] G. Vismara o.c., pagg.7 ss.
- [4] G. Vismara o.c., pagg. 7 ss., G. Jossa "Il Cristianesimo antico", edizioni NIS 1997,pagg. 53 ss..
- [5] G. Vismara o. c., pagg 3 ss..
- [6] G. Vismara o. c., pagg. 9ss..
- [7] G. Vismara o. c., pagg. 26 ss..
- [8] K. Bihlmeyer- H. Tuecle Storia della chiesa I, edizioni Morcelliana, pag. 128 ss.
- [9] G. Vismara o. c., pagg. 26 ss..
- [10] G. Vismara o. c., pagg. 32 ss..
- [11] K. Bihlmeyer-H. Tuechle o. c., pagg.128 ss.
- [12] M. R. Cimma L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano, edizioni Giappichelli 1989.
- [13] G. Vismara o. c..
- [14] G. Vismara o. c., pagg. 26 ss.
- [15] G. Vismara o. c., pag. 17.
- [16] H. Scullard-M. Cary Storia di Roma III,edizioni il Mulino, pagg. 252 ss..
- [17] H. Scullard-M. Cary o. c., pagg. 308 ss.
- [18] G. Vismara o. c., pagg.37 ss.
- [19] M.R.Cimma o. c..
- [20] A. Guarino Storia del diritto romano, edizioni Gufr , pag. 560.
- [21] Vedi I Cor. 6 1-8.
- [22] Vedi Didascalia et Constitutiones apostolorum 2,49,1.
- [23] Vedi Didascalia et Costitutiones apostolorum 2,50,4.
- [24] M.R. Cimma o. c. pagg.84 ss..
- [25] G. Vismara o. c. pagg.86 ss..
- [26] G. Vismara o. c., pag 87.
- [27] G.Vismara o.c., pagg. 90 ss.
- [28] A. Guarino o. c., pag. 523.
- [29] G. Vismara o. c., pagg. 93 ss.